Il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili

Pierpaolo Masciocchi

Con decreto 18 giugno 2015 (G.U., Serie Generale, n. 159 del 11 luglio 2015) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato le specifiche modalità per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste. Il provvedimento - che si propone di armonizzare le attività del settore della costruzione, approvare e mantenere in servizio le attrezzature a pressione trasportabili nonchè adeguare la legislazione nazione agli standard europei - trae origine dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 il quale prevede che l'Autorità competente possa approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità, controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno. Viene previsto, nello specifico, che il Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale possa, a richiesta, autorizzare gli Organismi notificati all'espletamento delle attività di controllo, ivi compresa la sorveglianza del servizio interno di ispezione. Il riconoscimento ha validità temporale coincidente con il periodo di validità della notifica dell'Organismo richiedente. Durante il periodo di validità del riconoscimento la Commissione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 può effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo per l'effettuazione delle attività di controllo. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura dell'Organismo di controllo, per un periodo non inferiore al periodo di validità delle certificazioni emesse e comunque non inferiore a dieci anni. Gli Organismi di controllo richiedenti l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione devono presentare idonea richiesta indirizzata alla predetta Commissione. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- descrizione delle attività svolte dall'Organismo di controllo;
- descrizione delle procedure da mettere in atto in relazione al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925, relative alla lettera a);
 estensione della copertura assicurativa della polizza per la responsabilità civile verso i terzi prevista
- dall'art. 2043 del codice civile, già sottoscritta per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78:
- organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;
- elenco e caratteristiche identificative della dotazione di impianti, attrezzature e strumentazioni necessarie per l'attività;
- integrazione del manuale di qualità relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attività da svolgere, in applicazione del presente decreto in formato elettronico;
- logo di identificazione proposto dall'Organismo di controllo da apporre sulle apparecchiature a pressione. Nel corso delle verifiche, la Commissione deve accertare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nonché il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali in conformità alle norme vigenti. L'attività di sorveglianza presso la sede degli organismi designati è normalmente svolta congiuntamente all'attività di sorveglianza da parte di ACCREDIA, per il mantenimento dell'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le modalità già stabilite nella convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78.
 Viene infine disposto che l'attività sia immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo ha perso i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020, l'Organismo deve sospendere l'attività e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali e del personale